

Proposta di mozione sulle società tra avvocati e multidiscliplinari e sul socio di capitale negli studi legali

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense delibera di chiedere la modifica degli artt. 4 e 4 bis della Legge n. 247/2012, attraverso l'introduzione dei seguenti principi:

• Inserire nell'art. 4 al comma II, il seguente principio:

nelle associazioni costituite tra avvocati ed altri professionisti, la partecipazione in esse non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico già conferito, lasciandogli libera scelta nella strategia difensiva da seguire nell'espletamento dell'incarico;

• Modifica dell'art. 4 bis, comma III, nei seguenti termini:

introdurre il principio secondo cui nell'esercizio del proprio mandato difensivo, l'avvocato conserva la propria autonomia, libertà ed indipendenza intellettuale o di giudizio nell'incarico già conferitogli, lasciandogli libera scelta nella strategia difensiva da seguire nell'espletamento dell'incarico. Esso non potrà vedere in alcun modo limitati e/o pregiudicati tali principi, da possibili ingerenze da parte degli altri soci, anche facenti parte di società con socio di capitale, dipendenti da strategie economiche o quant'altro ad essa strettamente collegato;

• Modifica dell'art. 4 bis, comma 6 bis, nei seguenti termini:

le società di cui al comma 1 del presente articolo, sono obbligate a versare non solo il contributo previdenziale integrativo (4% su ogni fattura emessa), ma anche il contributo previdenziale soggettivo in proporzione al reddito prodotto al netto del reddito prodotto dai singoli avvocati che assumono la carica di socio (già assoggettati a contributo soggettivo) ed al netto dei redditi dei soci di capitale (evidentemente avulsi da tale contributo) e che deve, quindi, intendersi come contributo soggettivo al pari di quello generato dagli avvocati operanti singolarmente;

• Inserire negli artt. 4 e 4 bis un nuovo comma:

previsione per il singolo avvocato che fa parte di un associazione multidisciplinare o di una associazione tra avvocati con socio di capitale, la possibilità di vedersi distribuito un dividendo/utile conseguito annualmente dall'associazione, in proporzione alla propria quota di partecipazione, e ciò anche contro il parere degli altri soci di non distribuire utili/dividendi, lasciandoli nel patrimonio sociale;

• Introdurre negli artt. 4 e 4 bis un comma che preveda:

il divieto d'ingresso, all'interno di associazioni multidisciplinari con la partecipazione di uno o più avvocati, o associazioni tra avvocati con socio di capitale, di soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., per il reato di associazioni dedite al commercio, produzione, spaccio e vendita di sostanze stupefacenti, o associazioni terroristiche, o associazioni dedite alla tratta di schiavi o di minori anche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, o associazioni dedite al commercio, produzione, vendita di armi da guerra, o comunque più in generale ai soggetti che hanno subito una sentenza di condanna definitiva con pena superiore a 2 anni di reclusione per condotta non colposa. Il sopraggiungere di una di tali condanne comporta l'immediata esclusione del socio.

Il Congresso da mandato al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta utile per l'accoglimento dei richiesti correttivi.